

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-699 del 14/02/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO COMUNE: SASSO MARCONI CORSO D'ACQUA: RIO CA' GRANDE RICHIEDENTE: NUGARETO SOC.AGR. SRL CODICE PRATICA N. BO12A0092/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-717 del 13/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO IRRIGUO AGRICOLO

COMUNE: SASSO MARCONI

CORSO D'ACQUA: RIO CA' GRANDE

RICHIEDENTE: NUGARETO SOC.AGR. SRL

CODICE PRATICA N. BO12A0092/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta agli atti dell'ex Servizio Tecnico Bacino Reno della regione Emilia Romagna il 22/12/2015 al Prot.n. PG/2015/885776, pratica n. BO12A0092/15RN01 presentata da NUGARETO SO.AGR. SRL, C.F. E P.IVA 03152841205, con sede legale a Zola Predosa, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea tramite trincee drenanti e superficiale dal Rio Ca' Grande ad uso agricolo irriguo per l'irrigazione di 11,4 ha di terreni, con una portata massima di di 225 l/s e volume annuo massimo di 8.000 mc, rilasciata con determinazione n. 15025 del 18/11/2013;

Richiamata la determinazione n. 15025 del 18/11/2013 con cui è stata rilasciata a NUGARETO SOC.AGR. SRL, C.F. E P.IVA 03152841205, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante drenaggi e superficiale dal Rio Ca' Grande tramite invaso artificiale derivante dallo sbarramento del Rio, in comune di Sasso Marconi (Bo), loc. Nugareto, Foglio 10 mappali 65 - 67 - 68 - 278, ad uso irriguo con scadenza 31/12/2015 (pratica BO12A0098);

Vista la concessione di occupazione area demaniale rilasciata a NUGARETO SOC. AGR. SRL con determinazione n.9111 del 21/07/2015 per il medesimo invaso artificiale ad uso irriguo in comune di Sasso Marconi sul corso d'acqua Rio Ca' Grande con scadenza il 31/07/2027 (codice pratica n.BO12T0253);

Vista la successiva integrazione assunta al prot. PG/2022/106738 del 28/06/2022, con cui viene documentato lo stato di fatto, la realizzazione di by-pass dell'invaso e la descrizione dell'impianto di pompaggio e irrigazione e dei fabbisogni, di cui si richiamano in particolare i seguenti dati tecnici:

- la portata di 225 l/s rilasciata in concessione fa riferimento a quella massima calcolata per riempire l'invaso artificiale;
- l'effettivo prelievo dissipativo avviene tramite stazione di pompaggio posizionata lungo la sponda

meridionale del bacino e il pescaggio avviene tramite tubo flessibile collegato a galleggiante al centro dell'invaso. La stazione di pompaggio è dotata di pompa di potenza 11 kw, portata massima di 5 l/s, per un volume complessivo pari a 4.400 mc/anno;

- il sistema di distribuzione dell'acqua derivata consta di una serie di impianti di distribuzione goccia a goccia attraverso tubazione fissa che si sviluppa nell'ambito della proprietà;
- la realizzazione del bypass è stata effettuata secondo i criteri stabiliti nella determinazione oggetto di rinnovo al fine di garantire il DMV di 10 l/s;
- sono stati realizzati i lavori finalizzati a stabilizzazione del corpo dello sbarramento e del versante sovrastante (comprese trincee drenanti di raccolta e scarico acque di prima infiltrazione), riprofilazione e impermeabilizzazione delle sponde e del fondo dell'invaso, ristrutturazione dell'opera di scarico di troppo pieno;
- i terreni da irrigare sono 13 ha;

Ritenuto che le caratteristiche del prelievo dissipativo debbano essere ridefinite in:

- la portata massima di prelievo è considerata quella prelevata tramite pompa mobile, pari a 5 l/s, in quanto è la sola quota dissipativa sottratta al corpo idrico;
- la portata di alimentazione dell'invaso che costituisce, nei fatti, parte dello stesso corpo idrico, non costituisce portata di concessione;
- analogamente la quota d'acqua proveniente dalle trincee drenanti che viene immessa nell'invaso non costituisce portata di concessione;
- i riferimenti catastali della derivazione sono pertanto solo quelli di collocazione della tubo mobile: Foglio 10 mappale 67;

Ritenuto inoltre che le prescrizioni della concessione oggetto di rinnovo relative al bypass, sfioratore in cls, tipologia di irrigazione, sono state ottemperate;

Considerato che:

- l'istanza presentata, è assoggettata al procedimento di rinnovo concessione con variante non sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 2, del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è per irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999

Considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che i quantitativi richiesti sono inferiori rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale non classificato Rio Ca' Grande che si immette nel corpo idrico fluviale non classificato Rio dell'Asino e a sua volta confluisce nel corpo idrico fluviale classificato "Fiume Reno - FS BO-MI" codice IT080600000000007_8_9ER;

- ai sensi della Delibera n. 3/2017 AdbPo allegato 1 punto 4, nei casi in cui, il corso d'acqua interessato si immette a sua volta in un corpo idrico non classificato, debba essere attribuito lo stato di qualità ambientale buono, il corpo idrico oggetto del prelievo è stato valutato con stato ecologico buono;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto rilevante e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (DGR n. 2067/2015 e 2293/2021):

- le pressioni più significative che interessano il corpo idrico classificato sono: scarichi urbani, sfioratori di

piena, prelievi uso agricolo, prelievi uso civile potabile;

- le misure specifiche previste per garantire il mantenimento/miglioramento dello stato ambientale del corpo idrico sono: incremento efficienza depuratori, miglioramento reti fognarie, miglioramento vegetazione ripariale, miglioramento sistema irriguo, miglioramento sistemi acquedottistici, implementazioni conoscitive;
- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta:
 - è un rinnovo di concessione esistente con riduzione del volume di prelievo e non comporta ulteriori impatti sulla componente idrologica;
 - è migliorato il sistema di garanzia del rispetto del DMV del rio tramite la realizzazione del by-pass e non comporta ulteriori impatti sulla componente idromorfologica;
 - il sistema di irrigazione è stato migliorato, così come prescritto;
 - non ha impatto negativo rispetto le misure di mantenimento / miglioramento dello stato ambientale del corpo idrico;

ritenuto pertanto che la derivazione richiesta può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- la derivazione superficiale potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) di 10 l/s;
- deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Preso atto del parere favorevole rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile distretto Reno Ufficio territoriale di Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con rilasciato con nota del 21/10/2022 assunta al protocollo

n. PG/2022/173465 con la quale confermano le prescrizioni del disciplinare tecnico allegato alla determina n. 15025 del 18/11/2013 oggetto di rinnovo;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo può essere accolta con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni allegare nel presente atto;

dato atto che in applicazione L.R. 1792/2016 e successive D.G.R., il canone annuo debba essere rideterminato in base ai mc annui massimi di prelievo rispetto alla Determinazione n. 15025 del 18/11/2013 oggetto di rinnovo;

verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2021;

verificato che, a seguito della rideterminazione della portata di prelievo, sono stati effettuati versamenti in eccesso per il periodo 2017 - 2023 per un importo complessivo di € 374,11= e che tale importo potrà essere restituito su richiesta specifica da parte del titolare, allegando le apposite ricevute di versamento;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad € 87,00=;
- del canone di concessione per l'anno 2023, pari ad € 20,74=
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 143,19=;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte [del legale rappresentante della Ditta concessionaria](#) in data 01/02/2023 (assunta agli atti al prot.PG/2023/21234 del 06/02/2023);

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio del rinnovo richiesto alle condizioni indicate nel presente atto;

Attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare a NUGARETO SO.AGR. SRL, C.F. E P.IVA 03152841205, con sede legale a Zola Predosa, **il rinnovo con variante** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Ca' Grande, tramite elettropompa che preleva acqua dall'invaso di sbarramento del rio, in località Nugareto del comune di Sasso Marconi (Bo), identificata catastalmente al foglio Foglio Foglio 10 mappali 67, per irrigazione agricola di 13 Ha di terreno, rilasciata con determinazione n. 15025 del 18/11/2013. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. il prelievo è stabilito con portata massima di **5 l/s** e volume annuo di **4.400 mc**;
- b. la concessione si intende **rilasciata ai soggetti ivi indicati**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2032**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d. la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli

obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile uso irriguo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è rideterminato in **€ 20,74=** per l'anno 2023 **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

3) Di dare atto che, a seguito della rideterminazione della portata di prelievo, sono stati effettuati versamenti in eccesso per il periodo 2017 - 2023 per un importo complessivo di **€ 374,11=** e che tale importo potrà essere restituito su richiesta specifica da parte del titolare, allegando le apposite ricevute di versamento;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato

dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 106,81=, in ragione degli aggiornamenti del canone stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 143,19=**, che è **stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Bologna - Agenzia Regionale per la Sicurezza e
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

per gli aspetti di competenza;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale rilasciata a, NUGARETO SO.AGR. SRL, C.F. E P.IVA 03152841205, con sede legale a Zola Predosa, nella persona del suo legale rappresentante,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

1. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:677.888, Y:923.531, sul terreno di proprietà, individuato nel Foglio 10 mappali 67 del NCT del comune di Sasso Marconi (Bo) in corrispondenza dell'invaso di sbarramento del Rio Ca' Grande, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale non classificato Rio Ca' Grande che si immette nel corpo idrico fluviale non classificato Rio dell'Asino e a sua volta confluisce nel corpo idrico fluviale classificato "Fiume Reno - FS BO-MI" codice IT080600000000007_8_9ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 e 2293/2021;

2. l'opera di presa è costituita da una stazione di pompaggio posizionata in un alloggiamento in legno lungo la sponda meridionale del bacino dotata di elettropompa della potenza di 11 kw, regolata alla portata massima di esercizio di 5 l/s, che preleva l'acqua dal bacino artificiale mediante tubazione flessibile la cui bocca libera è collegata ad un galleggiante posizionato all'incirca al centro dell'invaso;

3. il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **5 l/s**, per complessivi **4.400 mc/anno**;

4. il bacino artificiale costituito dallo sbarramento del rio ha un volume complessivo di 7.500/8.000 mc totalmente impermeabilizzato, dotato di scarico del troppo pieno afferente al Rio dell'asino che scorre immediatamente al piede dello sbarramento. L'invaso è dotato di by-pass costituito da vasca di decantazione e due scarichi, uno diretto all'invaso e l'altro alimenta una canaletta impermeabilizzata che corre a fianco l'invaso e afferisce al Rio dell'Asino. Lo scarico del by pass è alimentato da una

bocca circolare presente sulla vasca e dimensionata per i 10 l/s.

5. La distribuzione delle acque avviene tramite una serie di impianti di distribuzione goccia a goccia attraverso una rete di tubazioni fisse che si sviluppano nell'ambito della proprietà;

6. la risorsa è utilizzata per irrigare un terreno di proprietà con un'area di ha 13 occupata dalle colture vigneto e uliveto;

7. il prelievo è assimilabile all'uso "irriguo" ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** di 10 l/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi della D.G.R. 2067/2015 e 2293/2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere installato e posto in esercizio, in corrispondenza dell'impianto di sollevamento, un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a

quello di monitoraggio , al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (riutilizzo delle acque, sistemi tecnologici di irrigazione, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che

verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2032**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla

concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del

censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155

della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.